



COMUNE DI BOTTANUCO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI E
LA TUTELA DEL DECORO E
DELL'IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 45 del 21 dicembre 2005

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati di cui al successivo articolo 4 e viene adottato ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 Febbraio 1997 e relative modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti, sostanze ecc. specificati all'articolo 8 del D. Lgs. n. 22 del 5 Febbraio 1997 e relative modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

Le norme e le prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia ai pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani che alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della popolazione.

Art. 3

Finalità

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente ed un efficace controllo, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all'ambiente.

Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

Art. 4

Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi come specificato all'articolo 7 del D. Lgs. n. 22/1997 e relative modifiche ed integrazioni.

Si adottano le definizioni specificate all'articolo 7 del D. Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;
- d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale.

Il comune promuove tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

Art. 6

Attività di competenza del comune

Il comune, attraverso il gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 22/97, i seguenti servizi e attività

- a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
- b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;
- c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche per il quale non è possibile la gestione insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani;
- d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento;
- e) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.M. 26 Giugno 2000, n. 219;
- f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

- g) gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento e comunque in regime di libero mercato.

Art. 7

Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e assimilati le attività di conferimento secondo la definizione data all'articolo 4 e secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo Titolo III.

Art. 8

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti

I produttori e detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, anche pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad una loro adeguata e distinta gestione stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano.

Art. 9

Divieti e criteri di comportamento

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio dovranno essere conferiti nei punti di prelievo, contenuti in appositi involucri protettivi o in contenitori atti a facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione, restando vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.

I materiali per i quali il comune ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento, ed evitando miscele che impediscano il corretto recupero.

E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti speciali pericolosi;
- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) rifiuti urbani pericolosi;

- d) rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;
- e) sostanze allo stato liquido;
- f) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto; Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata.

E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

Art. 10

Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le ordinanze sono comunicate al Gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

TITOLO II

ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11

Condizioni di assimilabilità

I rifiuti speciali sono assimilabili agli urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

L'espressione di assimilazione dei rifiuti speciali alla categoria degli urbani viene eseguita in base alle loro caratteristiche merceologiche secondo l'elenco allegato al presente regolamento (allegato A). Oltre che all'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e commerciali è altresì subordinata alla verifica dei criteri quantitativi di tipo assoluto e di tipo relativo di seguito riportati:

Criterio assoluto: il criterio assoluto fissa la soglia quantitativa ponderale e/o volumetrica di produzione annua dei rifiuti al di sopra della quale i rifiuti derivanti dai locali ed aree dove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in $50 \text{ kg/m}^2 \text{ anno}$ o $0,2 \text{ m}^3/\text{m}^2 \text{ anno}$. Sono pertanto assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l'esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi, i rifiuti derivanti da locali ed aree ove si svolgono attività artigianali, produttive, commerciali, di deposito, stoccaggio ecc. quando la produzione annua risulti inferiore a $50 \text{ kg/m}^2 \text{ anno}$ o in $0,2 \text{ m}^3/\text{m}^2 \text{ anno}$.

Criterio relativo: il criterio relativo fissa il valore limite del singolo conferimento per quanto relativo alla raccolta domiciliare. Nel caso la produzione dei rifiuti non avvenga in modo omogeneo nell'arco temporale e si verificano picchi di produzione in alcuni giorni o periodi, tale da comportare l'impossibilità del loro prelievo nell'ambito del normale ciclo di raccolta, i rifiuti non si considerano assimilabili pur avendo questi caratteristiche merceologiche che ne giustificano l'assimilazione.

La quantità massima per singolo conferimento non deve essere superiore a $1,5 \text{ kg/m}^2$ e comunque non deve superare la quantità di 1.00 m^3

Quando la produzione dei rifiuti rientra sia nei criteri qualitativi che quantitativi si deve provvedere al conferimento al servizio di raccolta rispettando le modalità indicate nel Titolo III del presente regolamento.

Quando la produzione dei rifiuti supera tali soglie è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta anche nel caso di rifiuti analoghi agli urbani sotto il profilo qualitativo. In tale caso il produttore dovrà informare il Comune e provvederà a stipulare un contratto di ritiro e smaltimento con soggetti abilitati.

Art. 12

Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:

- a) autocertificazione a cura dell'interessato;
- b) d'ufficio anche con sopralluogo;
- c) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità;

L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tariffa.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13
Luogo di detenzione

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

Art. 14
Modalità di raccolta

E' istituita in tutto il territorio del comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo 22/97.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal comune anche su proposta del gestore del servizio, tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare;
- Raccolta nei centri multiraccolta (piattaforme ecologiche);
- Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 15
Raccolta domiciliare

La raccolta domiciliare prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo in prossimità del filo strada individuati tra l'utente e il Comune.

L'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente in corrispondenza dei passaggi di ritiro e comunque nel periodo estivo (maggio – settembre) non prima delle ore 21.00 del giorno antecedente al ritiro, nel periodo invernale (ottobre – aprile) non prima delle ore 19.00 del giorno antecedente al ritiro.

Il ritiro degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato immediatamente dopo la raccolta.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

Art. 16

Raccolta domiciliare della frazione residua

La frazione residua dei rifiuti deve essere conferita per la raccolta in appositi involucri protettivi a perdere costituiti da sacchi in polietilene della capacità di 80 – 120 litri, che devono essere idoneamente chiusi per evitare il rischio di dispersione di materiale e odori molesti.

E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietato l'eccessivo riempimento dei sacchi, il cui peso non deve eccedere i 12 kg, ed il cui contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.

E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

Le frequenze e gli orari di raccolta a domicilio della frazione residua dei rifiuti urbani interni ed assimilati agli urbani vengono stabiliti dal Comune, tenuto conto delle esigenze ed in accordo con il gestore del servizio.

Le frequenze del ritiro sono settimanali. Salvo differenti decisioni del gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene:

- dove la frequenza di raccolta è settimanale, nel giorno non festivo immediatamente successivo o come da avviso preventivamente esposto;

Art. 17

Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone

La raccolta a domicilio di carta e cartone è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.

Devono essere conferiti esclusivamente carta pulita, giornali, riviste, scatole in cartone e cartoncino, carta da pacco, libri, cartoni per alimenti senza residui.

Non devono essere conferiti carta plastificata, oliata o sporca e poliaccoppiata tipo cartone del latte e dei succhi di frutta (tetrapak).

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento si effettua in contenitori rigidi riutilizzabili o tramite scatole in cartone a perdere. Imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai contenitori di cui sopra, comunque purché non costituiscono intralcio.

Le frequenze del ritiro sono settimanali. Salvo differenti decisioni del gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene:

- dove la frequenza di raccolta è settimanale, nel giorno non festivo immediatamente successivo o come da avviso preventivamente esposto;

Art. 18

Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica

La raccolta a domicilio della frazione organica è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.

Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti costituita, per esempio, da scarti ed avanzi, cotti o crudi, di cucine e mense, con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali oli.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento viene effettuato in bidoni monofamiliari. Nei contenitori possono essere esclusivamente inseriti sacchetti in materiale biodegradabile.

Gli utenti possono effettuare il compostaggio domestico seguendo le seguenti direttive riportate nell'allegato B.

Le frequenze del ritiro variano da uno (1) a due (2) passaggi settimanali a seconda della stagione estiva (maggio – settembre) o invernale (ottobre – aprile).

Salvo differenti decisioni del gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene:

- dove la frequenza di raccolta è settimanale, nel giorno non festivo immediatamente successivo o come da avviso preventivamente esposto;

Art. 19

Raccolta differenziata domiciliare del vetro

La raccolta a domicilio del vetro è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.

Devono essere conferiti esclusivamente bottiglie o altri contenitori in vetro senza residui di cibo o metalli in genere.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento si effettua in contenitori rigidi riutilizzabili.

Le frequenze del ritiro sono settimanali. Salvo differenti decisioni del gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene:

- dove la frequenza di raccolta è settimanale, nel giorno non festivo immediatamente successivo o come da avviso preventivamente esposto;

Art. 20

Raccolta differenziata domiciliare della plastica

La raccolta a domicilio del vetro è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.

Devono essere conferiti esclusivamente bottiglie o altri contenitori in plastica senza residui di cibo o metalli in genere.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento si effettua in contenitori rigidi riutilizzabili.

Le frequenze del ritiro sono settimanali. Salvo differenti decisioni del gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene:

- dove la frequenza di raccolta è settimanale, nel giorno non festivo immediatamente successivo o come da avviso preventivamente esposto;

Art. 21

Raccolta differenziata a domicilio di altre frazioni di rifiuto

Altre frazioni di rifiuto possono essere oggetto di raccolta differenziata domiciliare secondo modalità successivamente definite dal Comune in accordo con il gestore del servizio.

Art. 22

Raccolta differenziata nei centri multiraccolta (piattaforma ecologica)

Di comune accordo tra il gestore ed il comune, all'interno del territorio comunale sono istituiti ed organizzati dei centri multiraccolta ove, nei limiti di cui alla vigente normativa di riferimento e secondo le modalità specifiche concordate tra il gestore e il comune, possono essere conferite le seguenti frazioni di rifiuti urbani: rifiuti ingombranti, carta e cartone, vetro, sfalci e ramaglie, materiale ferroso, materiali inerti, contenitori vuoti etichettati con T e/o F, pile, medicinali, oli alimentari esausti, lattine, oli minerali, accumulatori e/o batterie d'auto, beni durevoli dismessi (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, computer, televisori e monitor, stampanti, etc.), lampade al neon, pneumatici, ecc..

Sono escluse dal conferimento nelle piattaforme ecologiche le frazioni residua ed organica dei rifiuti urbani ed assimilati oggetto di raccolta domiciliare.

E' fatto obbligo agli utenti di rispettare le specifiche regole per l'accesso alla piattaforma ecologica:

- limitato a mezzi di portata non superiore a 3,5 tonnellate e lunghezza non superiore a 6,00 metri;

- scaricare una quantità di materiale non superiore a 1,00 mc. per ogni frazione per ognuno dei giorni di apertura;
- scaricare frazioni di rifiuti provenienti dal territorio comunale, compilando se necessario apposita certificazione;
- separare e riporre ogni frazione nell'apposito spazio o contenitore;
- pulire gli spazi antistanti i container in caso di sversamento di materiale, utilizzando le attrezzature indicate dal gestore;
- vietata l'utilizzazione dei container quando il grado di riempimento non consente un idoneo contenimento dei rifiuti conferiti;
- rispettare gli orari di apertura e chiusura;

per l'accesso alla piattaforma ecologica con mezzi e quantitativi superiori possono avvenire unicamente tramite preventiva autorizzazione che verrà rilasciata dal Comune previo avviso al gestore, e dovrà avvenire nelle modalità e tempistiche riportate nell'autorizzazione.

L'accesso alle piattaforme ecologiche è riservato ai cittadini residenti nel comune e potrà essere subordinato alla dimostrazione di tale requisito.

Art. 23

Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, quali contenitori vuoti etichettati con T e/o F, lampade al neon, tubi catodici, etc., devono essere conferiti dagli utenti esclusivamente nella piattaforma ecologica o indirizzati verso specifici circuiti di raccolta appositamente dedicati.

Art. 24

Conferimento degli scarti vegetali al fine del recupero

Al fine di diminuire i rifiuti da inviare allo smaltimento definitivo, per rispettare la salvaguardia delle risorse naturali e per economizzare i costi di smaltimento, è istituita la raccolta differenziata degli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, che prevede il conferimento da parte degli utenti esclusivamente nelle piattaforme ecologiche in modeste quantità derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te).

Resta ferma la necessità di stipulare un contratto di smaltimento con il Gestore qualora si tratti di scarti derivanti da attività di giardinaggio effettuata per conto terzi.

E' fatto divieto di conferire i residui di cui al presente articolo congiuntamente ad altre frazioni dei rifiuti urbani.

Per quanto riguarda le limitazioni in termini quantitativi si fa riferimento al precedente art. 22.

Art. 25

Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

Il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti, separati per tipologia di materiale, deve avvenire da parte degli utenti esclusivamente nelle piattaforme ecologiche in modeste quantità derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te).

Per quanto riguarda le limitazioni in termini quantitativi si fa riferimento al precedente art. 22.

E' vietato il conferimento dei rifiuti ingombranti all'ordinario servizio di raccolta.

Art. 26

Conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali

E' obbligatorio per gli utenti smaltire in modo differenziato i residui esausti di oli e grassi vegetali ed animali, conferendo direttamente gli stessi nelle piattaforme ecologiche in modeste quantità (max. 15 litri) derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te).

Art. 27

Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori auto

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato nelle piattaforme ecologiche gli oli minerali esausti e gli accumulatori auto derivanti dalla manutenzione degli autoveicoli operata esclusivamente in modeste quantità (max. 25 litri) derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te).

Art. 28

Conferimento di medicinali scaduti

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato i medicinali scaduti o non utilizzati nelle piattaforme ecologiche o negli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio, che le farmacie installano al proprio interno in posizione accessibile al pubblico. La raccolta dei farmaci viene eseguita direttamente dal gestore del servizio.

Art. 29

Conferimento di pile esauste

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato le pile esauste o non utilizzate nelle piattaforme ecologiche o negli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio, che i negozi e le attività che le commercializzano devono collocare

all'interno dei propri locali, in posizione accessibile al pubblico. La raccolta delle pile è eseguita direttamente dal Gestore del servizio.

Art. 30

Conferimento dei rifiuti inerti

Le utenze domestiche possono conferire direttamente in modo differenziato nelle piattaforme ecologiche modeste quantità di rifiuti inerti (max. 0,25 m³) derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te).

Art. 31

Conferimento dei beni durevoli dismessi

Nelle norme di finalizzazione ed applicazione degli accordi di programma fra le imprese che producono i beni, quelle che li immettono al consumo ed i soggetti pubblici e privati che ne gestiscono la raccolta, previsti all'articolo 44 del D. Lgs. 22/97, i beni durevoli ad uso domestico devono essere direttamente conferiti nelle piattaforme ecologiche previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio Tributi.

Il conferimento di beni durevoli, ad uso domestico e non, effettuato da parte di attività ovvero rivenditori o distributori degli stessi, è soggetto alla stipula di un apposito contratto con il comune.

Art. 32

Conferimento di pneumatici

Le utenze domestiche possono conferire direttamente in modo differenziato nelle piattaforme ecologiche modeste quantità di pneumatici (max. 5) derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te).

Art. 33

Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani

I rifiuti speciali assimilati agli urbani non gestiti dal normale servizio di raccolta e non accettabili nelle piattaforme ecologiche perché eccedenti i limiti imposti dalla vigente normativa, devono essere conferiti direttamente agli impianti a ciò destinati tramite soggetti autorizzati.

Art. 34
Organizzazione del trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi le cui caratteristiche assicurano il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori.

I mezzi di servizio rispettano le norme per la circolazione stradale e svolgono l'attività in modo da limitare, compatibilmente con le esigenze di effettuazione del servizio, gli intralci al traffico ed i disagi agli utenti.

TITOLO IV
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 35
Applicazione

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è disciplinata dal Titolo II del D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e relative modifiche ed integrazioni.

TITOLO V

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 36

Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua

Per spazzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 37

Competenze e aree di pertinenza

I servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo 36 sono affidati al gestore relativamente alle aree di seguito indicate:

- a) strade e piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);
- d) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo, con l'esclusione delle aree gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, per la pulizia e la rimozione dei rifiuti in aggiunta ai normali interventi di manutenzione del verde effettuata da altri soggetti incaricati dal Comune;
- e) le sponde dei corsi d'acqua, dei canali e delle rogge comunali a cielo aperto, libere ed accessibili, nonché le rogge pubbliche e private in vicinanza degli attraversamenti e coperture di competenza Comunale, in periodo di asciutta e con inclusione dei sifoni.

Le attività di pulizia degli alvei e degli argini di corsi d'acqua e di rogge, delle scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nonché lo smaltimento dei rifiuti raccolti, è a carico e di competenza diretta degli enti proprietari, privati proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Sono inoltre escluse dal servizio le aree di parcheggio ad uso privato o pubblico, dedicate a specifiche attività commerciali o di servizio.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere previste soluzioni progettuali che rendano possibile un'efficace svolgimento delle attività di spazzamento mediante macchine operatrici.

Art. 38

Frequenza e modalità del servizio di spazzamento

La frequenza e le modalità dei servizi (spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato) vengono stabilite dal Gestore ed approvati dall'amministrazione, sulla base delle richieste e degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale stessa, in relazione alla necessità dell'utenza ed alle caratteristiche ed esigenze di ogni singolo settore, garantendo i principi generali espressi nel presente regolamento.

La frequenza dello spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato) hanno cadenza settimanale nella parte centrale del territorio (inteso come centri abitati, corti e loro vie d'accesso, località e gruppi di abitazioni) mentre quindicinale per la restante parte del territorio comunale.

Al fine di poter garantire un miglior livello di qualità del servizio, su richiesta del Comune, il Gestore organizza interventi di pulizia da effettuarsi su strade o aree sulle quali è istituito un divieto temporaneo di sosta

Art. 39

Contenitori porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizione di igiene e pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del servizio provvede all'installazione e svuotamento di appositi contenitori dedicati alla raccolta di piccoli rifiuti (biglietti di trasporti pubblici, ricevute di acquisto, etc.). E' fatto assoluto divieto utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti o speciali.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria devono essere individuate le dislocazioni dei cestino portarifiuti previsti dal gestore in relazione alla densità edilizia e alla destinazione delle aree da servire.

Art. 40

Pulizia dei mercati

I venditori ambulanti devono curare la pulizia del posteggio loro assegnato.

Al termine del mercato, della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio gli stessi devono provvedere affinché il posteggio rimanga pulito e libero da immondizia e rifiuti di qualsiasi natura

Durante lo svolgimento del mercato i venditori ambulanti non devono gettare rifiuti sotto il proprio banco, nell'area del posteggio o sulla pubblica via, ma devono ordinatamente conferire ogni residuo derivante dall'attività svolta, in appositi contenitori o involucri, nei punti di prelievo stabiliti dal gestore del servizio, il quale provvederà tempestivamente alla fine dell'attività del mercato a raccogliere e trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale.

Art. 41

Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree o spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.

I rifiuti direttamente raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

Art. 42

Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e luna park, analogamente a tutte le aree per le quali venga concessa autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.

In occasione del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area si devono considerare gli aspetti inerenti le problematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in base all'afflusso di pubblico, che all'eventuale presenza in loco di carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e all'installazione delle relative strutture.

La raccolta e lo smaltimento dei vari rifiuti prodotti, l'eventuale fornitura di attrezzature specifiche, nonché il richiesto intervento di igiene del suolo, saranno oggetto di apposito contratto stipulato con il gestore del servizio, da sottoscrivere prima del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area.

I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal Gestore del servizio.

Art. 43

Aree di sosta temporanea per campers, roulotte e simili

Gli utenti delle aree di sosta assegnate e predisposte dall'amministrazione comunale sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento, da eventuali ordinanze sindacali e comunque ogni norma in materia igienico sanitaria, e in particolare sono tenuti a mantenere l'area costantemente pulita ed effettuare un versamento a garanzia, della pulizia e del rispetto del presente regolamento per un importo stabilito successivamente con provvedimento della Giunta Municipale, oltre ad eventuali TOSAP.

Art. 44

Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

Il Gestore del servizio provvede alla pulizia dei pozzetti stradali, verificandone il buon funzionamento e segnalando agli uffici competenti incaricati della manutenzione eventuali anomalie riscontrate.

Il Gestore, tramite il normale servizio di spazzamento, provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.

E' fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi materiale o rifiuto negli stessi.

Art. 45

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Coloro che conducono animali domestici su strade od altre aree comunque soggette ad uso pubblico o anche di altri privati non cinte, in particolare i parchi, sono tenuti, in conformità ad apposita ordinanza e del presente regolamento, a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli stessi, introdurle in contenitori chiusi e depositarle nei contenitori predisposti, o conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste per la frazione residua dei rifiuti urbani. per la frazione residua dei rifiuti urbani.

E' vietato introdurre animali, ancorchè condotti al guinzaglio, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

Gli obblighi e divieti previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (es. non vedenti).

Art. 46

Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere alla loro facile individuazione e segnalazione, deve altresì fare in modo che non costituiscano intralcio o pericolo per se ed altri, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Art. 47

Cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

Queste disposizioni valgono anche per i cantieri relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Valgono le precisazioni ed gli obblighi fatti nell' articolo 46.

Art. 48

Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo per i terreni agricoli, di recinzione onde evitare l'inquinamento del suolo e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'art. 9 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 49

Asporto di scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile individuato è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 50

Carogne animali

Le carogne degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dal gestore del servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Art. 51

Sgombero della neve

Il servizio è regolato da apposite Specifiche Tecniche predisposte e annualmente nonché approvate dai competenti Uffici Comunali.

I compiti del Gestore del servizio sono:

- a) lo spargimento di sabbia e/o miscele saline allorché, anche in assenza di eventi nevosi, le condizioni meteorologiche possano comportare formazione di ghiaccio sulla sede stradale. Tale servizio é effettuato limitatamente alle sedi carreggiabili delle strade comunali più soggette al fenomeno, ed eventualmente in altri punti specifici su richiesta dei competenti Uffici Comunali;
- b) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
I frontisti hanno i seguenti obblighi:
 - a) la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico;
 - b) i proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere tempestivamente alla rimozione di festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie, dai balconi, dai terrazzi o altre sporgenze che si protendono sulla pubblica via, sui marciapiedi e cortili interni onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
 - c) quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve dai tetti, terrazze o in genere qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di rimozione devono essere eseguite garantendo la massima sicurezza, vale a dire delimitando preliminarmente in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 (venti) cm., gli automobilisti devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni – anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando non sia stata rimossa la neve e ripristinate le normali condizioni delle carreggiate. Qualora non sia possibile trovare temporanee sistemazioni all'esterno delle carreggiate, i proprietari delle automobili devono rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi dei mezzi addetti allo sgombero e rimozione cumuli di neve.

Eventuali sinistri causati dall'inosservanza delle dovute cautele in tali condizioni meteorologiche non saranno, comunque, imputabili a negligenza del Gestore e/o del Comune.

Art. 52

Altri servizi

Relativamente alle aree specificate al precedente articolo 36 sono competenza del Gestore i seguenti servizi:

- a) diserbo e sterramento di strade ed aree pubbliche, limitatamente a quanto non proveniente da proprietà private per la cui rimozione sono direttamente obbligati i relativi proprietari e/o conduttori, così come per la pulizia di eventuali residui causati dal verde privato sul suolo pubblico;

- b) interventi di emergenza a seguito di segnalazione dei competenti Uffici Comunali per la pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidente stradale, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente, quando individuati;
- c) asportazione di rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore della attività abusiva, del proprietario o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Titolo VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 53
Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, è istituita apposita tariffa deliberata dalle competenti autorità comunali.

Art. 54
Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 55
Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa stabilita dalla tabella riportata dall'allegato "C".

Art. 56
Accertamenti delle infrazioni ed ispettori ecologici

All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento, sono preposti il Corpo di Polizia Locale, nonché il personale dell'ufficio Tecnico incaricato con provvedimento comunale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 57
Volontariato

L'Amministrazione Comunale può avvalersi, nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento della partecipazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, della collaborazione delle associazioni di volontariato e ambientaliste nonché avvalersi della partecipazione dei cittadini e loro associazioni, al fine di incrementare la raccolta differenziata, svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale ed urbanistica e segnalare l'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento

Art. 58
Diritto d'accesso

Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio è regolato dalla legge 241/90.

Art. 59
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

- ◆ Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b) comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 22/97;
- ◆ Rifiuti di carta, cartone e similari;
- ◆ Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro;
- ◆ Imballaggi primari purché raccolti in forma differenziata;
- ◆ Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- ◆ Contenitori vuoti (es. vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine e simili);
- ◆ Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- ◆ Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- ◆ Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- ◆ Paglia e prodotti di paglia;
- ◆ Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ◆ Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- ◆ Feltri e tessuti non tessuti;
- ◆ Pelli e similpelle;
- ◆ Gomma e caucciù (es. ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- ◆ Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- ◆ Moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere;
- ◆ Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- ◆ Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- ◆ Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi e simili;
- ◆ Scarti in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici, compresa la manutenzione del verde ornamentale.

ALLEGATO B

COMPOSTAGGIO IN CONTENITORI

- QUANDO UTILIZZARLO:** quando si ha meno di 1 metro cubo di materiali da compostare (sfalci d'erba, foglie, potature)
- DIMENSIONI:** variabile
- CARATTERISTICHE:** Il primo strato del contenitore, alla sua base, sia formato la ramaglie alto circa 20 centimetri serve a garantire l'aerazione nel punto più critico del cumulo, dove con l'accumulo di acqua e la compattazione creata dal peso del materiale sovrastante si potrebbero formare zone prive di ossigeno. Procede poi alla progressiva stratificazione del materiale da compostare con la raccomandazione di mescolare bene materiale "erba verde" e "erba marrone", verificando l'arieggiamento e la corretta umidità di ogni strato. Se si ha il materiale a disposizione, ogni strato di materiale fresco, può essere spolverato, oltre che con compost e terra (da aggiungere sempre), anche con polvere di roccia, alghe secche, cenere di legna.
Utilizzare coperture di "tessuto non tessuto" o calcinacci per ridurre l'evaporazione nei giorni più soleggiati.
Rimuovere le coperture quando non servono più, in quanto il cumulo deve poter "respirare" liberamente.
- UBICAZIONE:** Una zona di mezzo sole è l'ideale; particolarmente idonea la collocazione sotto un albero che perde le foglie in autunno, in quanto si potrà utilizzare l'ombra dell'albero in estate e il calore del sole in inverno.

ALLEGATO C
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Da 25 Euro a 150 Euro	Violazioni previste nei seguenti articoli: art. 13, art. 39, art. 44, art. 51.
Da 50 Euro a 300 Euro	Violazioni previste nei seguenti articoli: art. 9, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33.
Da 75 Euro a 450 Euro	Violazioni previste nei seguenti articoli: art. 8, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49.
Ordinanza Sindacale	Violazioni previste nei seguenti articoli: art. 45.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento	pag. 1
Art. 3 - Finalità	pag. 1
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti	pag. 1
Art. 5 - Principi generali e criteri di comportamento	pag. 2
Art. 6 - Attività di competenza del Comune	pag. 2
Art. 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilabili	pag. 3
Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti	pag. 3
Art. 9 - Divieti e criteri di comportamento	pag. 3
Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti	pag. 4

TITOLO II - ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11 - Condizioni di assimilabilità	pag. 5
Art. 12 - Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani	pag. 6

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13 - Luogo di detenzione	pag. 7
Art. 14 - Modalità di raccolta	pag. 7
Art. 15 - Raccolta domiciliare	pag. 7
Art. 16 - Raccolta domiciliare della frazione residua	pag. 8
Art. 17 - Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone	pag. 8
Art. 18 - Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica	pag. 9
Art. 19 - Raccolta differenziata a domicilio del vetro	pag. 9
Art. 20 - Raccolta differenziata a domicilio della plastica	pag. 10
Art. 21 - Raccolta differenziata di altre frazioni di rifiuto	pag. 10
Art. 22 - Raccolta differenziata nei centri multiraccolta (piattaforme ecologiche)	pag. 10
Art. 23 - Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	pag. 11
Art. 24 - Conferimento degli scarti vegetali al fine del recupero	pag. 11
Art. 25 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti	pag. 12
Art. 26 - Conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali	pag. 12
Art. 27 - Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori auto	pag. 12
Art. 28 - Conferimento di medicinali scaduti	pag. 12
Art. 29 - Conferimento di pile esauste	pag. 12
Art. 30 - Conferimento dei rifiuti inerti	pag. 13
Art. 31 - Conferimento dei beni durevoli dismessi	pag. 13
Art. 32 - Conferimento pneumatici	pag. 13
Art. 33 - Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani	pag. 13
Art. 34 - Organizzazione del trasporto	pag. 14

TITOLO IV - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 35 - Applicazione pag. 15

TITOLO V - RACCOLTA E SMATIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 36 - Definizione pag. 16

Art. 37 - Competenze e aree di pertinenza pag. 16

Art. 38 - Frequenza e modalità del servizio di spazzamento pag. 17

Art. 39 - Contenitori porta rifiuti pag. 17

Art. 40 - Pulizia dei mercati pag. 17

Art. 41 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi pag. 18

Art. 42 - Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti pag. 18

Art. 43 - Aree di sosta temporanea per campers, roulotte e simili pag. 18

Art. 44 - Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie pag. 19

Art. 45 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche pag. 19

Art. 46 - Carico e scarico di merci e materiali pag. 19

Art. 47 - Cantieri pag. 19

Art. 48 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati pag. 20

Art. 49 - Asporto di scarichi abusivi pag. 20

Art. 50 - Carogne animali pag. 20

Art. 51 - Sgombero della neve pag. 20

Art. 52 - Altri servizi pag. 21

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 53 - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani pag. 23

Art. 54 - Osservanza di altre disposizioni pag. 23

Art. 55 - Sanzioni pag. 23

Art. 56 - Accertamenti delle infrazioni ed ispettori ecologici pag. 23

Art. 57 - Volontariato pag. 23

Art. 58 - Diritto d'accesso pag. 24

Art. 59 - Entrata in vigore pag. 24

ALLEGATO A - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI pag. 25

ALLEGATO B – SPECIFICHE TECNICHE PER IL COMPOSTAGGIO pag. 26

ALLEGATO C – TABELLA SANZIONI pag. 27